

**CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI RIDUZIONE DEL DANNO (RDD) ED ALLA
LIMITAZIONE DEI RISCHI (LDR) DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO DA
SVOLGERSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA A.S.L. AL**

STAZIONE APPALTANTE

ASL AL SANITARIA LOCALE AL

NUMERO GARA A.N.A.C.: 8942862

SCADENZA

TERMINE PER RICHIESTE CHIARIMENTI

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'
VANTAGGIOSA

SOPRALLUOGO NO

PAGAMENTO TASSA A.N.A.C.

**CAPITOLATO SPECIALE
PER IL CONFERIMENTO DI UN SERVIZIO DI RIDUZIONE DEL DANNO (RDD) ED ALLA
LIMITAZIONE DEI RISCHI (LDR) DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO DA SVOLGERSI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA A.S.L. AL**

PREMESSA

Dall'anno 2016, il Ministero della Salute ha normato le azioni per il contrasto del gioco d'azzardo patologico e, quindi, la prevenzione, la cura e la riabilitazione dello stesso, dettando le linee guida per le progettualità a carico delle Regioni ed istituendo contestualmente un Fondo ad esse dedicato.

Con Legge n. 19/2021, la Regione Piemonte ha rivisto le azioni progettuali da attuarsi sul territorio piemontese e, successivamente, con DGR n. 35-5432/2022 e DD 1387/A1413C72022 è stato demandato alle AA.SS.LL. lo svolgimento delle attività dedicate al contrasto del fenomeno in esame e, quindi, la prevenzione, la cura e la riabilitazione e sono stati ripartiti i Fondi che la A.S.L. AL ha recepito con deliberazione del Direttore generale n. 853 del 02.11.2022.

**TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO**

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La procedura negoziata ha per oggetto il conferimento di un servizio in un unico lotto finalizzato alla Riduzione del Danno (RDD) e alla Limitazione dei Rischi (LDR) da gioco d'azzardo patologico da svolgersi in tutti i distretti territoriali dell'A.S.L. AL.

Il servizio prevede un'attività di outreach in prossimità dei luoghi di ritrovo dei giocatori anche nelle ore pre-serali, pre-festive ed eventualmente festive e negli spazi virtuali internet soprattutto per quanto riguarda il target giovanile (14-24 anni).

ART. 2 - CONFERIMENTO E DURATA CONTRATTUALE

La presente procedura telematica che si svolge ai sensi art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito "Codice"), avverrà tramite "Richiesta di Offerta" nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (**MEPA Consip**).

La lista dei fabbisogni è dettagliatamente indicata nel presente Capitolato Speciale che si allega in formato elettronico nella RDO sul MEPA.

La durata contrattuale del servizio è fissata in **12 mesi** decorrenti dalla data di aggiudicazione. L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con le Ditte aggiudicatarie coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di accettazione" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante.

L'aggiudicazione verrà disposta per lotto unico indivisibile sulla base di quanto segue:

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA	Euro 100.000,00
CIG	9649055C12
IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.	ESENTE

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

LOTTO	C.P.V.	P (principale) S (secondario)
--------------	---------------	--

UNICO	85310000-5 (Servizi di Assistenza Sociale)	P
-------	--	---

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 comma 5 del "Codice" si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero, fatto salvo che, a seguito dell'aggiudicazione, qualora si evidenziassero costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze, questi saranno valutati congiuntamente con la Stazione appaltante, in sede di stipulazione del contratto.

Le caratteristiche prestazionali richieste sono dettagliatamente indicate nel presente Capitolato Speciale.

ART. 3 - FRUITORI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai frequentatori dei luoghi sede delle principali sale da gioco in denaro, sale ed agenzie scommesse, sale bingo e tabaccai.

ART. 4 - SITI INTERESSATI

Il servizio si svolgerà in tutti i distretti territoriali dell'A.S.L. AL, privilegiando i luoghi maggiormente frequentati e gli eventi ritenuti a rischio.

ART. 5 - FINALITÀ GENERALI ED OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO

La finalità generale del servizio in esame è la prevenzione e la riduzione di condizioni croniche di dipendenze da gioco d'azzardo, attraverso interventi di prossimità che limitino il danno e contengano la compulsività dei comportamenti: gli interventi dovranno garantire un certo incremento delle capacità di autocontrollo rispetto al tempo dedicato e del denaro giocato da parte dei soggetti che frequentano i luoghi del gioco.

Gli obiettivi specifici in tema di salute dovranno essere: promozione di processi di self commitment e self change, attraverso l'accrescimento della consapevolezza e delle capacità di autoanalisi; promozione del gioco responsabile; facilitazione dell'accesso al SerD per la cura e il trattamento del Disturbo da Gioco d'Azzardo.

ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio RDD si caratterizza in interventi di prossimità, attraverso un'unità mobile posizionata all'esterno dei luoghi di gioco maggiormente frequentati. La postazione mobile dovrà offrire ai frequentatori, attraverso operatori opportunamente formati, la possibilità di ridurre tempo e denaro dedicato al gioco d'azzardo, l'opportunità di acquisire maggiore consapevolezza del proprio comportamento ed infine uno spazio relazionale dove incrementare la motivazione a rivolgersi, quando necessario, ai servizi di cura territoriali, **per un monte orario complessivo annuale pari a 2.200 ore/anno.**

ART. 7 - METODOLOGIE E MODELLI GESTIONALI

La metodologia d'intervento dovrà riferirsi alle strategie di riduzione del danno e agli interventi di bassa soglia; accesso libero gratuito e completamente anonimo, massima accessibilità dell'offerta, pro attività delle azioni, centralità del lavoro di rete, promozione delle pratiche di empowerment.

ART. 8 - RISORSE UMANE

Le risorse umane che potranno essere utilizzate dovranno possedere qualifiche professionali adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati; pertanto, per la costituzione dell'equipe, potranno essere impiegate figure professionali quali educatori professionali, assistenti sociali e psicologi.

ART. 9 - ALTRE RISORSE

Nell'ambito dell'intervento potrà essere previsto l'impiego di altre risorse materiali necessarie allo svolgimento dell'attività da porre in essere: unità mobile, benefit, materiale informativo.

ART. 10 - ATTIVITÀ FORMATIVA

La Società aggiudicataria s'impegna a realizzare in proprio, attività formative e di aggiornamento periodico dei propri operatori, che dovranno essere debitamente certificate.

ART. 11 - ONERI A CARICO DELL'AZIENDA

L'Azienda A.S.L. AL si obbliga a fornire alla Società aggiudicataria tutte le informazioni e le specifiche necessarie e utili per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato. L'Azienda A.S.L. AL dovrà informare la Società aggiudicataria di ogni variazione che potrà intervenire nell'assetto organizzativo e/o tecnico connesso all'esecuzione del servizio in oggetto.

È inoltre compito dell'Azienda A.S.L. AL indicare gli uffici e i funzionari abilitati all'emissione di disposizioni operative in merito al servizio, nonché in generale alle comunicazioni con la Società aggiudicataria.

Il Dipartimento Patologia delle Dipendenze controllerà l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato, in particolare verificherà il rispetto dei protocolli attraverso la figura di un referente aziendale della Funzione RDD, riferite all'oggetto del presente Capitolato.

ART. 12 - RESPONSABILI TECNICI E COORDINATORI DELLE ATTIVITÀ

In forza dell'affidamento l'aggiudicatario dovrà sempre nominare il responsabile tecnico ed il coordinatore tecnico operativo che rappresentano, a tutti gli effetti, gli unici responsabili e interlocutori nei confronti dell'Azienda.

ART. 13 - DANNI A PERSONE O COSE

L'Aggiudicataria dovrà rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della cattiva esecuzione dell'appalto. A tal fine la Ditta dovrà contrarre e documentare di aver contratto una polizza assicurativa con idonea Compagnia, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro. Qualora l'Impresa non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, previa autorizzazione scritta dell'A.S.L., nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione dell'A.S.L. resta autorizzata a provvedere direttamente a danno dell'Impresa, trattenendo l'importo sulle fatture a pagamento o sulla cauzione definitiva. La documentazione circa la stipula della polizza assicurativa in oggetto dovrà essere documentata dalla Ditta aggiudicataria.

ART. 14 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

14.1 Requisiti del personale della Ditta

Per assicurare le prestazioni contrattuali il "Contraente" si avvarrà di personale in possesso della necessaria qualifica e l'impiegherà sotto la sua diretta responsabilità, garantendo anche la presenza di almeno un responsabile. Il "Contraente", almeno cinque giorni prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare all'A.S.L. l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con allegata, per ciascuna unità di personale, la seguente documentazione:

- copia degli estremi del documento di riconoscimento;
- copia autenticata dei titoli di studio;
- breve curriculum professionale dell'operatore;
- certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti privo di iscrizione;
- certificato di idoneità alla mansione specifica oggetto dell'appalto, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;
- estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.

Il personale dovrà essere sottoposto a cura e spese del "Contraente", sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, oltre che alle vaccinazioni di legge, anche ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o che verrà emanata in corso d'opera. In ogni momento l'A.S.L. AL potrà disporre l'accertamento dei requisiti sopramenzionati e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni. Il "Contraente" dovrà impiegare per il servizio in questione e per tutto il periodo di incarico, il medesimo personale che ha ottenuto l'assenso da parte dell'Amministrazione appaltante, al fine di garantire una continuità lavorativa che risulta a vantaggio dell'intero servizio. Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, il "Contraente" si impegna a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, ecc.). Nel corso dell'esecuzione del servizio e a seguito di specifica contestazione scritta da parte dell'A.S.L. AL, il "Contraente" è tenuto altresì ad allontanare dalla struttura il personale qualora sopraggiungesse una valutazione di non gradimento o che si sia reso responsabile di inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti scorretti nei confronti di utenti e/o colleghi o comunque ritenuti incompatibili con una corretta prassi assistenziale. L'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere al "Contraente" di trasferire altrove il personale ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi; in tal caso il "Contraente" provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

14.2 Doveri del personale

Il personale impiegato dal "Contraente" non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'A.S.L.. Esso dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato. In particolare il "Contraente" dovrà curare che il proprio personale:

- Abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- Non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- Rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- Rispetti il divieto di fumo ai sensi della normativa vigente;
- Rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dal "Contraente" con l'A.S.L.;
- Segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il personale addetto ai servizi di cui al presente Capitolato dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra il "Contraente" e la Direzione dell'A.S.L.. Al termine del servizio il personale del "Contraente" dovrà lasciare i locali della struttura. Dovrà diligentemente economizzare nell'uso dell'energia elettrica e dei consumi in genere. Non deve fumare nelle aree vietate. I dipendenti del "Contraente" sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. L'A.S.L. AL può richiedere l'allontanamento di quel personale del "Contraente" che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento della stessa. Il "Contraente" è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato ed è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi per colpa imputabile ai propri dipendenti. Il "Contraente" (e per esso il personale dipendente) che opererà all'interno dell'A.S.L. dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale ufficialmente stabilite dalle stesse, ovvero a quelle appositamente emanate a carico del personale della Ditta. Nello svolgimento del servizio il "Contraente" dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale

andamento dell'attività e dei servizi istituzionali delle strutture, con l'osservanza dei prestabiliti orari di espletamento dei servizi.

14.3 Trattamento dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016, a tutti i lavoratori che si trovano o troveranno ad operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte. In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato. La Ditta aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. La Ditta aggiudicataria dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente la documentazione che comprovi la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento, delle leggi in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni.

14.4 Subappalto

Secondo quanto affermato dalla Deliberazione dell'ANAC n. 694, al fine di agevolare la partecipazione sul mercato di operatori economici di piccole e medie dimensioni, aumentando così il numero e la diversificazione delle offerte ricevibili, per l'esecuzione delle attività di cui al contratto il "Contraente" potrà avvalersi del subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante. Ai fini di potersi avvalere di tale facoltà l'appaltatore dovrà aver indicato i servizi o le forniture o loro parti oggetto di subappalto.

Si specifica che in questa fase del procedimento, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. e per effetto della sospensione del comma 6 disposta ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo della Legge n. 55 del 2019, è necessario solamente dichiarare sul D.G.U.E. l'intenzione di avvalersi del subappalto e l'elenco delle prestazioni da subappaltate. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'impresa aggiudicataria, qualora successivamente affidi delle prestazioni in subappalto, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione all'A.S.L. AL., la quale provvede al rilascio della stessa entro 30 giorni; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa.

I subappaltatori che saranno individuati dall'aggiudicatario dovranno possedere, i requisiti previsti dall'art. 80 del "Codice". Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del "Codice", ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori potrà comportare l'esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del "Codice".

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

L'A.S.L. AL procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nell'ipotesi indicate dall'articolo 105 comma 13 del "Codice". Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati al "Contraente" che dovrà trasmettere all'A.S.L. AL, entro 20 giorni dagli stessi, copia delle fatture emesse dai subappaltatori debitamente quietanzate.

14.5. Sicurezza sul lavoro

E' fatto obbligo all'Impresa del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In particolare il "Contraente" dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. L'A.S.L. AL fornirà al "Contraente" dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all'art. 26, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81.

14.6 Segreto d'ufficio

Il dipendente del "Contraente" dovrà mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni, i fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia durante lo svolgimento del servizio.

ART. 15 OPERATORI E TRATTAMENTO SALARIALE, NORMATIVO ED ASSICURATIVO DEL PERSONALE

I nominativi delle persone impiegate per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto saranno trasmessi all'Azienda, a spesa e cura dell'Aggiudicataria, a semplice richiesta della A.S.L. AL. L'Aggiudicataria dovrà trasmettere, nel caso si verificano variazioni, l'aggiornamento rispetto ai nominativi degli operatori summenzionati entro e non oltre 5 giorni dalla variazione medesima.

L'affidatario del servizio è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.). E' tenuto altresì al puntuale pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro ed all'impiego di personale inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contributi collettivi del settore.

L'Azienda ha facoltà, in qualsiasi momento, di verificare circa la puntuale e regolare esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 16 PERSONALE IN ORGANICO

Il personale impiegato dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni che comportino l'idoneità ad esercitare il servizio. Nei tre giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, il Fornitore dovrà comunicare all'A.S.L. AL l'elenco nominativo del personale, che sarà adibito al medesimo; il personale dovrà essere capace e fisicamente valido ed in età lavorativa prevista dalla legge.

In ogni momento l'A.S.L. AL potrà disporre l'accertamento dei requisiti sopramenzionati e si riserva il diritto di richiedere ulteriori controlli sanitari ritenuti opportuni, nel rispetto delle vigenti normative.

Il fornitore del servizio dovrà impiegare per il servizio in questione e per tutto il periodo di incarico, lo stesso personale che ha ottenuto l'assenso da parte dell'A.S.L. evitando al massimo il turn over, al fine di garantire continuità lavorativa. Nel caso di sostituzioni, che dovranno essere motivate, il fornitore si impegna inoltre a garantire l'impiego di personale che risponda agli stessi requisiti di cui ai commi precedenti (preparazione professionale, idoneità sanitaria, ecc.) ed i titoli di studio previsti dalla normativa vigente.

Il turn over, se necessario, dovrà essere programmato su alcune unità all'uopo già inserite nel servizio per un periodo di addestramento a carico dell'Aggiudicataria, senza che per tale periodo ricada alcun onere aggiuntivo per l'A.S.L.

Il fornitore si impegna, al momento dell'assunzione del servizio, ove possibile, ad avvalersi in prima battuta del personale già impiegato dall'attuale fornitore nella gestione del medesimo ai sensi della vigente normativa.

L'A.S.L. si riserva il diritto di chiedere al fornitore del servizio di trasferire altrove il personale ritenuto inidoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l'aggiudicatario del servizio provvederà a quanto richiesto, nonché alla relativa sostituzione con altro personale idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti

ART. 17 DOVERI DEL PERSONALE IN ORGANICO

Il personale impiegato non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'A.S.L.; dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente Capitolato Speciale.

Il personale addetto ai servizi di cui al presente Capitolato Speciale dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra il fornitore e l'A.S.L.

Il personale è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il Fornitore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente Capitolato Speciale. L'affidatario è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti dell'A.S.L., per colpa imputabile ai propri dipendenti.

Inoltre il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore e la fotografia, nonché il nome della Ditta di appartenenza, come previsto dall'art. 6 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123.

Il fornitore del servizio ed il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite all'organizzazione e alle attività dell'A.S.L. che agli ospiti.

ART. 18 COMUNICAZIONI IN CORSO DI SERVIZIO

Tutte le eccezioni che il Fornitore intendesse formulare, a qualsiasi titolo, dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta al Direttore della S.C Ser.D. e sufficientemente documentate.

Eventuali osservazioni che il Fornitore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere da lui presentate per iscritto al Direttore della S.C Ser.D. entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima comunicazione, intendendosi altrimenti che essa sia stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine egli decade dal diritto di avanzarne.

L'A.S.L. comunicherà al Fornitore, entro i successivi 15 giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questi avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

ART. 19 DEFICIENZE DEL SERVIZIO

Qualora l'A.S.L. accertasse l'esistenza d'inidoneità di una qualunque parte delle forniture o delle prestazioni eseguite dall'appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all'appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli al riguardo un termine perentorio.

ART. 20 DIVIETO DI SOSPENDERE O RITARDARE IL SERVIZIO

Il Fornitore non può sospendere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'A.S.L.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'A.S.L. a mezzo PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del Contratto opera di diritto ai sensi dell'articolo 1456 C.C.:

- a. nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle forniture o prestazioni affidate;
- b. nel caso previsto dall'articolo "divieto di sospendere o ritardare il servizio";
- c. nel caso previsto dall'articolo "penali per i ritardi".
- d. In caso di verifica, in contraddittorio, che l'intervento eseguito non sia efficace in caso di disinfestazione ovvero risulti non essere sotto controllo il processo di infestazione.

Avvenuta la risoluzione, l'A.S.L. comunicherà al Fornitore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione di prestazione eseguite.

L'A.S.L. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

Comunque l'A.S.L. avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che il Fornitore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

ART. 22 ESTENSIONI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

L'A.S.L. si riserva la facoltà, sia in sede di aggiudicazione che nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare in diminuzione od in aumento, le prestazioni in appalto, nonché di richiedere una diversa gestione a livello organizzativo. L'ASL si riserva inoltre la possibilità di non aggiudicazione o sopprimere interi servizi già aggiudicati in rapporto alle esigenze organizzative, per cause straordinarie di forza maggiore o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, fermo restando il mantenimento dell'oggetto principale del contratto. In tal caso verrà concordato il minore o maggiore canone che sarà determinato proporzionalmente agli elementi variati, applicando le stesse condizioni e prezzi del contratto in vigore.

ART. 23 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI IN CORSO DI RICERCA DEL CONTRAENTE

Le informazioni sul Capitolato Speciale di gara, sempre che siano state richieste in tempo utile, sono comunicate attraverso le procedure previste dalla piattaforma ME.PA. Consip. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle medesime verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

ART. 24 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello integrato nella procedura di "Richiesta di Offerta" nella piattaforma ME.PA Consip utilizzando la scheda "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO " così come richiamato al succ. art. 6. Nell'offerta dovrà essere indicato:

- importo complessivo del servizio, espresso in Euro al netto di IVA ai sensi di legge
- costo orario operatore deducibile in base al monte ore presunte.

L'importo complessivo del servizio, al netto dell'IVA ai sensi di legge, verrà preso come riferimento per l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "prezzo" e non potrà essere superiore, **pena automatica esclusione dalla gara**, all'importo a base d'asta fissato dall'Amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "**offerte anormalmente basse**" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "*in toto*" a quanto dettagliatamente prescritto dall'art.97 del "Codice".

Nell'offerta economica dovranno essere dettagliatamente esplicitati i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Rif. Art. 95 del "Codice"), i costi di manodopera nonché le altre componenti economiche richieste.

Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal "Codice"; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato da art.32 c.4 del "Codice", ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. L'A.S.L AL si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 25 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale. Per prendere parte alla gara, le Ditte dovranno predisporre l'offerta secondo quanto indicato nella "**Richiesta di Offerta**" sulla piattaforma ME.PA Consip predisposta utilizzando i codici CPV che identificano l'oggetto dell'appalto, inclusi nei relativi bandi e categorie di riferimento.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- offerta economica da formulare immettendo a sistema il valore in Euro nel campo "Totale importo IVA esclusa"
- dettaglio tecnico ed economico della fornitura, contenente il canone mensile e l'importo totale del servizio (Canone mensile x Mesi 12), da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO".

Le offerte dovranno pervenire tramite MEPA entro il termine perentorio indicato dal sistema informatico

Saranno escluse dalla procedura le offerte che perverranno oltre il termine prescritto.

La verifica e l'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa verrà effettuata dal Punto Ordinate / Punto Istruttore in una prima seduta pubblica telematica esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, in apposita data indicata almeno tre giorni prima al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

In una seconda seduta pubblica telematica che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo, il Punto Ordinate / Punto Istruttore procederà:

- all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara;
- alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

Al termine delle predette operazioni si procederà in seduta riservata alla verifica circa la conformità del servizio offerto alle prescrizioni del Capitolato Speciale che sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice costituita in data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice verrà inviato tramite la piattaforma MEPA alle Ditte partecipanti prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

In una successiva seduta pubblica telematica che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data sarà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo, il Punto Ordinante / Punto Istruttore procederà, tramite l'applicativo del M.E.P.A.:

- all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- alla formulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione dell'appalto;

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la piena conoscibilità di tutte le operazioni di gara, tutte le sedute pubbliche virtuali sono attive sulla piattaforma MEPA sempre.

Come prescritto dall'art. 11 u.c. del regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36 del "Codice" in attuazione delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 553 dell'01.08.2017, l'obbligo della pubblicità della seduta è da intendersi assolto con le predette modalità, trattandosi di procedura di gara le cui fasi di ammissione, apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e apertura delle buste contenenti le offerte economiche sono svolte integralmente ed esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MEPA.

ART. 26 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Unitamente all'offerta economica il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

1. Copia del presente Capitolato Speciale sottoscritto digitalmente per accettazione.
2. Copia del patto di integrità prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente capitolato, sottoscritto digitalmente per accettazione da parte del Legale Rappresentante del Concorrente.
3. Il D.G.U.E. allegato in formato editabile attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione ai sensi dell'art. 80 del "Codice";
4. Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma quale contribuzione a favore della A.N.A.C. con le modalità pubblicate sul sito A.N.A.C. nella sezione "contributi in sede di gara (se dovuta);
5. PASSOE ottenuto dal sistema FVOE.

ART. 27 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all'offerta economica il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione tecnica in formato A4, articolato nelle seguenti parti o fascicoli:

- 1) progetto sintetico di gestione dell'attività di outreach (massimo 3 pagine);
- 2) relazione tecnica riguardo l'esperienza maturata nel settore delle dipendenze con particolare riferimento alle attività di RDD in ambito gioco d'azzardo patologico (massimo 3 pagine);
- 3) curriluca del personale con particolare riferimento all'esperienza specifica nel settore di pertinenza dell'attività a bando.

ART 27.1 ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

La documentazione tecnica dovrà contenere, in apposita dichiarazione, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che

pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 53 del "Codice" e dell'art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del "Codice", il diritto di accesso sulle informazioni fornite a corredo dell'offerta è consentito ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento.

ART. 28 PROCEDURA DI GARA

Il conferimento del servizio avverrà ai sensi art. 95 comma 2 del "Codice", per **lotto unico indivisibile** a favore della Ditta che avrà proposto **l'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA' **MAX PUNTI 70**
PREZZO **MAX PUNTI 30**

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. "**aggregativo-compensatore**" sulla base della seguente formula:

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a) / numero totale dei requisiti
 W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
 $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
 Σ_n = sommatoria

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L'arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è ≤ 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è > 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà così ripartito:

RIF.	DESCRIZIONE	Criterio di attribuzione	PUNTI
A	Progetto sintetico di gestione dell'attività di outreach	D	40
B	Relazione tecnica riguardo l'esperienza maturata nel settore delle dipendenze con particolare riferimento alle attività di RDD in ambito gioco d'azzardo patologico declinati secondo le seguenti modalità di rendicontazione:	Q	15

	<ul style="list-style-type: none"> - nr. passaggi - nr. primi passaggi - nr. colloqui - nr. invii ai servizi 		
C	Valutazione titoli ed esperienza personale proposto	Q	15

Con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella, il coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Nel caso di unanimità di giudizi da parte dei commissari, la valutazione finale verrà espressa in forma congiunta con un unico giudizio sintetico, mentre in caso contrario, come prescritto dal Bando Tipo n. 1/2017 adottato dall’A.N.A.C. – paragrafo 18.2, verrà espressa mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

Per ciascun sottocriterio, l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “**QUALITA**” verrà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito in forma congiunta a ciascun “**progetto**” per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito. Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 35 punti ricavati dalla sommatoria per tutti i sottocriteri. In successione i punteggi attribuiti saranno riparametrati come segue: al “**progetto**” che avrà ottenuto il punteggio max. per il parametro “**Qualita**” saranno attribuiti **70 punti** mentre agli altri concorrenti saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti dei progetti ai quali è stato attribuito un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

OFFERTE ECONOMICHE E PREZZO

L'apertura delle offerte economiche sarà effettuata sull'applicativo MEPA Consip. Al concorrente, tra quelli ammessi, che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, saranno attribuiti **30 punti** mentre agli altri punteggi proporzionali inferiori in base seguente espressione:

$$Vi = (Ri/Rmax)^\alpha$$

Dove:

- Vi: coefficiente rispetto al parametro "prezzo" del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1
Ri: ribasso sull'importo a base d'asta offerto dal concorrente i-simo
Rmax: ribasso sull'importo a base d'asta dell'offerta più conveniente α 0,3

Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Il conferimento del servizio avverrà per **LOTTO UNICO INDIVISIBILE** al concorrente che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa e economica. Nel caso di identico punteggio finale si procederà all'aggiudicazione in favore di chi avrà presentato il prezzo complessivo più basso. In caso di parità di offerte economiche si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno automaticamente escluse dalla gara le offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate nell'apposito schema. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto", come previsto da art.95 c.12 del "Codice".

ART. 29 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Punto Ordinante, sulla base della graduatoria stabilita dal sistema, procederà all'accettazione dell'offerta collocata al primo posto della stessa entro il termine di validità e di irrevocabilità stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genererà un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine. Il contratto con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente verrà caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 30 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula e perfezionamento del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria coincidente con il caricamento a Sistema del "documento di stipula" della RDO firmato digitalmente da parte del Punto Ordinante (art. 52 e 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement), che verrà effettuato solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante. La stipula del contratto dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva avrà effetto immediato, senza pertanto attendere il decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni così come prescritto dall'art. 32 comma 10 lett. b) del "Codice". Il Contratto concluso e composto dalla Offerta del Fornitore e dal Documento di Accettazione della Stazione Appaltante è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dalla Stazione Appaltante nell'apposito documento allegato alla RDO ai sensi art. 42 delle Regole del Sistema di e-Procurement. Le comunicazioni ai soggetti controinteressati effettuate ai sensi dell'art. 76 comma 5 del "Codice" potranno essere effettuate direttamente a sistema o mediante forme tradizionali di invio.

ART. 31 GARANZIA DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione l'Aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.103 comma 1 del "Codice". La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del "Codice" e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art.103 comma 5 del "Codice" nel limite massimo corrispondente al 80% dell'iniziale importo garantito. L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 93 comma 7 del "Codice" e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

ART. 32 OBBLIGHI/ADEMPIMENTI LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il servizio in appalto ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente servizio siano eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata l'Aggiudicataria si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a) a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b) a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.
- c) a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopra indicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall'art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà notificata all'A.S.L. AL.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 33 CONTROLLI - INADEMPIENZE - PENALITÀ

L'A.S.L. AL si riserva il controllo sul servizio aggiudicato. Il "Contraente" nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di Legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato. Ove non attenda agli obblighi imposti per Legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento delle seguenti penali, nei limiti comunque di quanto prescritto dall'art. 113 bis comma 4 del "Codice":

- € 500,00 per ogni violazione e/o inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato.

Le penalità di cui ai punti precedenti sono comminate previa contestazione scritta trasmessa via PEC dalla Amministrazione contraente all'impresa aggiudicataria. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che il "Contraente" abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dall'A.S.L. AL, le penalità si intendono accettate.

L'amministrazione contraente procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal il "Contraente ovvero tramite escussione delle garanzie presentate.

Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, il "Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'A.S.L. AL.

Le suddette penali non esimono il "Contraente dal rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'A.S.L. AL.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'A.S.L. AL Sanitaria si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra ditta l'esecuzione del servizio, restando a carico del "Contraente inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'A.S.L. AL Sanitaria a causa dell'inadempienza. Il "Contraente inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

ART. 34 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Il "Contraente si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 35 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nel corso del procedimento di gara o raccolti dall'ASL AL sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI:** Il Titolare del trattamento di dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (di seguito "ASL AL"), con sede legale in Alessandria – Via Venezia n. 6 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (email: direzione@aslal.it PEC asl@pec.aslal.it). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@aslal.it.
- **FINALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati personali degli operatori economici partecipanti (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli anagrafici e di contatto), nonché, nei soli casi espressamente previsti da norme di legge, eventuali dati particolari previsti all'art. 10 del GDPR (relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:

- gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale di fornitura (albo fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture) in conformità agli obblighi di legge (fra i quali le norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza), e
 - (eventuale) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie).
- **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** il conferimento dei dati degli operatori economici partecipanti, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge.
- **MODALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati degli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti in tal senso dal Titolare e tenuti all'obbligo di riservatezza o da enti/imprese espressamente nominati/e come Responsabili del trattamento. I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da terzi collegati all'ASL AL in ragione delle attività svolte. In ogni caso i dati degli operatori economici partecipanti sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.
- **CONSERVAZIONE DEI DATI:** i dati degli operatori economici partecipanti sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati dell'ASL AL per il periodo di tempo previsto per legge a fini amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nel massimario di scarto adottato dall'ASL AL.
- **COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:** I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere comunicati a terzi destinatari – Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento - i cui servizi siano necessari per l'espletamento delle attività del Titolare, a fornitori dell'ASL AL nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie (per l'accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle suddette finalità. I dati personali degli operatori economici partecipanti potranno essere diffusi on line su siti e pubblicazioni istituzionali. Non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo a meno che vengano contrattualizzate garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità al GDPR, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
- **DIRITTI DEGLI INTERESSATI:** in qualità di Interessato, potranno essere esercitati – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:
- ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano;
 - e in tal caso, l'accesso ai dati;
 - avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
 - ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati;
 - ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
 - opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;
- Per esercitare i diritti appena elencati, potrà inoltrare richiesta all'indirizzo di posta certificata dell'Azienda : aslal@pec.aslal.it

Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà essere esercitato il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa (<https://www.garanteprivacy.it/modulistica-eservizi-online/reclamo>) o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

ART. 36 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DOVERE DI RISERVATEZZA

In caso di aggiudicazione, la Stazione Appaltante in qualità di "Committente" affiderà al "Contraente" attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e dal D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Qualora tali attività siano svolte per conto del "Committente", quale Titolare o Responsabile di un trattamento di dati personali, il "Contraente", avendo prestato le garanzie sufficienti prescritte dalle norme suindicate a dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità, assumerà il ruolo di "Responsabile del trattamento" in conformità all'art. 28 del GDPR.

In ogni caso, il "Contraente" nel corso della durata del contratto, e nei limiti di natura, finalità e durata delle attività di trattamento dati, delle tipologie di dati, delle categorie di interessati, oggetto del presente appalto, dovrà:

- svolgere le attività in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (cd. "Privacy by design e by default"), nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;
- adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad istruzioni documentate fornite dal "Committente" e/o altri atti, anche successivi, integrativi del presente contratto e alle indicazioni o best practices segnalate. Se richiesto dal "Committente", tali misure, definite in conformità all'art. 32 del GDPR tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento desumibili nel contratto, nonché, l'analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative e, in generale il regime operativo di sicurezza adottato, devono essere condivise formalmente con il "Committente" dandone evidenza prima dell'avvio delle attività e, successivamente, ogni qualvolta viene richiesto dal "Committente";
- redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del presente contratto verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del "Committente" e senza aver fornito indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento stesso;
- restituire o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del presente contratto sulla base delle istruzioni fornite dal "Committente".

Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre:

- coadiuvare ed assistere il "Committente", nell'ambito dei servizi oggetto dell'appalto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:

- in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 12 a 22 del GDPR;
 - in materia di notifica delle violazioni all'Autorità Garante (cd. data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
- in conformità al principio di responsabilizzazione (cd. "accountability"), fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;
 - informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) del "Committente" in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
 - prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del "Committente" o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il "Committente" con la massima celerità);
 - richiedere preventiva autorizzazione al "Committente" qualora si intenda subappaltare o trasferire a terzi – nelle forme consentite dalle normative vigenti - specifiche attività che comportino il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporre al subappaltatore o al soggetto terzo, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto o nei suoi atti successivi ed integrativi.

Sarà cura del "Contraente" segnalare preventivamente il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà individuata quale Riferimento per intrattenere i rapporti con il "Committente" in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati.

Il "Contraente" si impegnerà altresì a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato, non solo all'interno della propria organizzazione ma anche nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il "Contraente" dovrà, anche in tale eventualità, assicurare al "Committente" che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

In particolare, il "Contraente" sarà autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal "Committente" o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

Sarò fatto divieto di effettuare copie non autorizzate di dati e/o documenti del "Committente" o di Enti Clienti e, inoltre, alla scadenza del presente Contratto dovrà essere comunicata per iscritto a RUP o DEC l'avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato e/o documento del quale abbia effettuato lecitamente copia o conservazione.

Il "Contraente" sarà altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall'applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

Il "Contraente" assicurerà pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al

presente Contratto d'appalto, nonché di tutta la documentazione del "Committente" o di suoi clienti.

Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi protratti per 10 anni.

Al contempo, anche il "Committente" assicurerà la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione fornita dal "Contraente".

Nel caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, o negli atti successivi ed integrativi del presente contratto, o nel caso in cui il "Contraente" abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del "Committente", esso sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal "Committente" – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il "Committente" da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione.

Il "Committente" potrà sempre - nel caso in cui si verifichi una tale violazione - valutarne discrezionalmente il grado di gravità; qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il "Committente" avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

ART. 37 SPESE CONTRATTUALI

A carico del "Contraente" sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 38 REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Decreto Legge 27.01.2022 n. 4, convertito nella Legge 28.03.2022 n. 25, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice. Non essendo disponibili, relativamente alla categoria merceologica oggetto della presente gara prezzi standard rilevati dall'ANAC, elenchi prezzi rilevati dall'ISTAT o altri prezziari di riferimento o indici compatibili con la specificità di gara, i prezzi sono aggiornati in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta revisionale e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi trova applicazione a partire dalla seconda annualità contrattuale e può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

I prezzi sono aggiornati esclusivamente su istanza del "Contraente" e non è ammessa pertanto la revisione prezzi unilateralmente applicata dal "Contraente" medesimo.

La richiesta di revisione prezzi da parte del "Contraente" dovrà essere inviata all'A.S.L. AL tramite PEC all'indirizzo provveditorato@pec.aslal.it e dovrà dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere supportata da relativa idonea e adeguata documentazione a comprova della revisione prezzi richiesta. In relazione alla richiesta da parte del "Contraente", verrà avviata apposita istruttoria volta ad accertare la legittimità e la ragionevolezza della medesima, ovvero:

- che quest'ultima provenga dal soggetto legittimato e risulti conforme per modalità e tempistica a quanto previsto dal presente articolo;
- che essa risulti ragionevolmente motivata, ossia, dia evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo, con relativa quantificazione e supportata da documentazione, richiedendo, se del caso integrazione documentale;
- che la variazione percentuale richiesta applichi correttamente il parametro di riferimento, ovvero tenga conto dell'aggiornamento dell'indice ISTAT del mese oggetto della richiesta rispetto al medesimo indice del mese dell'anno precedente.

Al termine dell'istruttoria, in caso di accoglimento della richiesta o di accoglimento parziale, l'A.S.L. AL emette un proprio provvedimento entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Il predetto termine è interrotto qualora l'A.S.L. AL ritenesse mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione. I prezzi di aggiudicazione saranno ricalcolati sulla base dell'adeguamento riconosciuto e sostituiranno quelli offerti in gara. Detti prezzi costituiranno la nuova base per l'applicazione delle future revisioni.

La revisione potrà essere applicata, in aumento o in diminuzione, alle prestazioni eseguite successivamente alla data di approvazione della richiesta, con esplicita esclusione delle prestazioni già eseguite precedentemente alla medesima.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile; la Stazione Appaltante si riserva di scorrere la graduatoria, con obbligo in capo al "Contraente" aggiudicatario di fornire ed eseguire il contratto fino all'individuazione di un nuovo fornitore e comunque per un tempo non superiore a sei mesi.

ART. 39 PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi art. 4 c. 2l D.Lgs. 09.10.2002 n.231, entro il termine di 60 gg. d.r.f. tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con D.M. 03.04.2013 n. 55 e s.m.i. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 09.10.2001 n.231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Aggiudicatario rinuncia espressamente al diritto di cui art.1460 Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART. 40 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, il "Contraente" che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 41 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

ART. 42 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di operatori economici secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all'art.48 del "Codice". In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- a) per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria;
- b) per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art. 48 del "Codice".

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art. 48 comma 12 del "Codice". E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del "Codice" sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

ART. 43 AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall'art. 89 del "Codice" il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 89 del "Codice", il soggetto concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per la durata dell'appalto;
- una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89 del "Codice" né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 80 comma 5 lett. m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per la durata dell'appalto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti;

- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART. 44 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel "Codice" e nel Codice Civile.

ART. 45 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta. In caso di contrasto tra i dati registrati sulla piattaforma MEPA ed il Capitolato Speciale di gara si applicherà quanto indicato nel Capitolato Speciale di gara.

ART. 46 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L. AL. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART. 47 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come esclusivo Foro competente, per qualsiasi controversia, quello di Alessandria.

**DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE
DIGITALMENTE DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
PARTECIPANTE**

